

5) Nei casi descritti al comma 3 la riunione del Consiglio Comunale deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6) Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21 - Convocazione.

1) La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, ovvero anche a mezzo posta (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) o a mezzo posta elettronica o pec.

2) L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.

3) Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi

4) Parimenti il consigliere è tenuto ad eleggere distinto domicilio in caso di prolungata assenza personale e dei propri conviventi dalla abituale residenza.

5) Il personale incaricato della notifica deve presentare la *relata* comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

6) L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Per le altre sessioni deve essere consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. A tal fine si computa il giorno della consegna, ma non quello della riunione.

7) Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima.

8) Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

9) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

10) Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se, almeno quarantotto ore prima, non sia stata depositata in segreteria unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

Ai capigruppo consiliari verrà trasmessa prima della seduta del Consiglio tramite posta elettronica, agli indirizzi mail comunicati alla segreteria dell'Ente dagli interessati, la documentazione inerente le proposte degli argomenti all'ordine del giorno della seduta consigliere.

11) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22 - Seduta di prima convocazione.

1) Il Consiglio Comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervenga almeno la metà dei Consiglieri più uno.

2) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 23 - Seduta di seconda convocazione.

1) È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di